

Proposta di Legge recante: Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 14 febbraio 1996, n. 3 “Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale”.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La seguente proposta di legge intende modificare la Legge regionale 14 febbraio 1996, n. 3 “Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale”.

Nello specifico si interviene sull’articolo 1, proponendo un taglio lineare del 50% alle spese di esercizio del mandato di Presidenti, Vicepresidenti, Assessori e Consiglieri regionali che passerebbero da euro 6.000,00 ad euro 3.000,00. Questo comporterebbe un risparmio per il bilancio regionale superiore al milione di euro.

Si propone, inoltre, all’articolo 2, che i risparmi ottenuti vengano destinati all’implementazione del fondo per la concessione di borse di studio agli iscritti negli atenei calabresi.

L’attuale formulazione dell’articolo 1 prevede, infatti, un emolumento omnicomprensivo, inclusivo di indennità di carica, di funzione e spese per l’esercizio del mandato, nella misura massima prevista da quanto stabilito il 30 ottobre 2012 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province Autonome, riunite in assemblea congiunta, in ossequio alle disposizioni previste all’art. 2, comma 1, lett. b) e f) del d.l. 10 ottobre 2012 n. 174 recante “Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali...”.

Appare, tuttavia, più ragionevole che, ferme restando le indennità di carica e, quando dovute, quelle di funzione, si riducano del 50% le spese per l’esercizio del mandato. Questo in linea anche con quanto stabilito da altre regioni, una tra queste l’Emilia Romagna, dove le spese per l’esercizio del mandato non superano le tremila euro. L’approvazione della presente proposta, con la destinazione delle economie derivanti da quanto previsto all’articolo 1 all’implementazione del fondo per la concessione di borse di studio agli iscritti negli atenei calabresi, rappresenterebbe un segnale importante del Consiglio regionale nei confronti dei cittadini calabresi esposti, specialmente in questo periodo, a dover fare i conti con un aumento spropositato del costo della vita.

RELAZIONE FINANZIARIA

La presente proposta di legge opera una diversa destinazione delle risorse senza alterare i limiti di spesa previsti e, dunque, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

L’articolo 1 comporta una riduzione di spesa.

Gli oneri finanziari derivanti dall’articolo 2 sono stimati tenendo conto della riduzione, prevista dall’articolo 1, del 50% dell’ammontare delle spese di esercizio del mandato per 31 consiglieri. Tale importo viene indicato dalla suddetta norma quale ammontare di spesa complessivo da destinare all’implementazione del fondo per le borse di studio

L’effettivo ammontare sarà determinato dai competenti dipartimenti di Consiglio e Giunta regionale cui spetta il compito di dare applicazione alla presente legge

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

Titolo: Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 14 febbraio 1996, n. 3 “Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale”

Tab. 1 - Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale	Importo

			A o P	
1	Art. 1 (<i>Modifiche Art. 1 Legge Regionale 14 febbraio 1996, n. 3</i>)	C	P	-1.116.000 €
2	Art. 2 (destinazione delle economie)	I	P	1.116.000 €
3	Art. 3 (Clausola di invarianza finanziaria)	//	//	0,00 €
4	Art. 4 (Entrata in vigore)	//	//	0,00 €

Criteria di quantificazione degli oneri finanziari

La presente legge, atteso che opera una diversa destinazione delle risorse senza alterare i limiti di spesa previsti, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Vengono, comunque, esplicitati i criteri di quantificazione.

Per quanto concerne l'articolo 1, la cifra di 1.116.000,00 è determinata, su base annuale, dal taglio del 50% delle spese di esercizio del mandato (da € 6.000,00 a € 3.000,00) moltiplicate per 12 mensilità e per il numero di 31 consiglieri.

Per quanto concerne l'articolo 2, la cifra di 1.116.000,00 è equivalente al risparmio realizzato dall'applicazione dell'articolo 1 nell'arco di un anno solare.

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Indicare nella Tabella 2 Missioni e/o Programmi di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1.

n. Missione/Programma	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Totale
Missione U.01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE Programma U.01.01 – ORGANI ISTITUZIONALI	-372.000 €	-1.116.000 €	-1.116.000 €	-2.604.000 €
Missione U.04 - ISTRUZIONE DIRITTO ALLO STUDIO Programma U.04.08 - Politica	372.000 €	1.116.000 €	1.116.000 €	2.604.000 €

regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)				
Totale	0	0	0	0

ARTICOLATO

Proposta di Legge recante: Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 14 febbraio 1996, n. 3 Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale.

Art. 1

(Modifiche Art. 1 Legge Regionale 14 febbraio 1996, n. 3)

All'art. 1, comma 1, della l.r. 17 febbraio 1996 n. 3 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) Le parole “1 gennaio 2013” sono sostituite dalle parole “1 agosto 2022”.
- b) La tabella prevista dal comma 1 è sostituita dalla seguente

	Indennità di carica al lordo	Indennità di funzione al lordo	Spese di esercizio del mandato	Totale
Presidente della Regione e Presidente del Consiglio regionale	€ 5.100,00	€ 2.700,00	€ 3.000,00	€ 10.800,00
Vice Presidente della Giunta e del Consiglio regionale e Assessori	€ 5.100,00	€ 2.000,00	€ 3.000,00	€ 10.100,00
Presidente di Commissione consiliare, Segretario Questore e Presidente di Gruppo consiliare	€ 5.100,00	€ 1.500,00	€ 3.000,00	€ 9.600,00
Consigliere regionale	€ 5.100,00	€ 0,00	€ 3.000,00	€ 8.100,00

Art. 2

(destinazione delle economie)

1. Le economie derivanti dalle modifiche di cui all'articolo 1 sono destinate all'implementazione del fondo per la concessione di borse di studio agli iscritti negli atenei calabresi.

Art. 3

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. La presente legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 4

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Calabria.

Reggio Calabria, 22/06/2022

F.to Consigliere regionale
Raffaele Mammoliti